

DECRETO LEGGE 4 APRILE 1996 N. 190. INTERVENTI URGENTI
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA*

Premessa

Con il decreto legge del 4 aprile 1996, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata garantita la continuità dei finanziamenti per le opere di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Si conferma così, ancora una volta, il sostegno sempre assicurato dal Parlamento e dal Governo nazionali per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legislazione speciale per Venezia.

I finanziamenti pubblici assegnati mediante il recente decreto, ma anche grazie alla legge numero 539 del 1995, giungono in una fase particolarmente positiva dei programmi finalizzati alla salvaguardia: oggi ci si trova infatti nella condizione di proseguire le attività completando interventi in corso o iniziandone di nuovi. Il proseguimento degli interventi naturalmente interessa, oltre a quelli in regime di concessione di competenza dei Ministero dei Lavori pubblici, quelli di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia, della Provincia di Venezia, della Regione Veneto, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dell'Università di Ca' Foscari e dell'Istituto universitario di architettura.

L'utilizzo delle risorse finanziarie da parte del Magistrato alle Acque e, quindi, del Consorzio Venezia Nuova sarà destinato alla difesa dei litorali, al ripristino della morfologia lagunare, all'arresto del processo di degrado della laguna, alla difesa dalle acque alte degli abitati lagunari e delle "insulae" del centro storico, ai marginamenti, alle attività del Servizio Informativo.

In quest'ambito, assumono particolare risalto la prosecuzione o il completamento di progetti e interventi per la difesa dei litorali di Jesolo, Lido, Pellestrina, Sottomarina, Chioggia-isola Verde.

Si trovano inoltre in una fase molto avanzata, se non già definita, i termini degli accordi di programma tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia che interessano opere destinate alla difesa dalle acque alte degli abitati lagunari. Rientra in questo programma anche la sistemazione delle rive delle Zattere e della Giudecca e soprattutto la difesa localizzata delle "insulae" di San Marco, Rialto e Tolentini.

Una parte delle risorse finanziarie sarà infine impiegata nelle procedure previste per la Valutazione di Impatto Ambientale in relazione al progetto delle opere mobili per la regolazione dei flussi di marea in laguna.

* Il titolo del decreto è
*Interventi urgenti
per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna, nonché per
l'aeroporto internazionale
Galileo Galilei di Pisa.*
Riportiamo qui gli articoli 1
e 3 del decreto, comma n. 1,
n. 2, n. 3, n. 4, in quanto
l'articolo 2 riguarda
esclusivamente l'aeroporto
internazionale G. Galilei
di Pisa. Il decreto è firmato da
Scognamiglio Pasini,
Presidente del Senato della
Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della
Repubblica, ai sensi
dell'articolo 86 della
Costituzione;
Dini, Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro del Tesoro;
Baratta, Ministro dei Lavori
pubblici e dell'ambiente;
Caravale, Ministro dei Trasporti
e della navigazione;
Coronas, Ministro dell'Interno;
Arcelli, Ministro del Bilancio
e della programmazione
economica.
Visto, il Guardasigilli
Caianiello

**Decreto-legge 4 aprile
1996, n. 190**

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il
proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ... ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del

Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e di lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996 - 1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.